
FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
FABI

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1001 - MB/ff**

ROMA, LI **02 gennaio 2017**

OGGETTO: **Fondo nazionale per il sostegno al reddito -Periodo massimo di permanenza elevato a 7 anni - Messaggio INPS n. 5100 del 16/12/2016**

La presente per comunicare ai SAB che l'INPS, con messaggio di cui all'oggetto che alleghiamo, ha reso noto che per le nuove decorrenze dell'assegno straordinario comprese nel biennio 2016 -2017 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2017 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2017), **il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (7 anni)**, così sanando i dubbi interpretativi in materia.

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti ed i migliori auguri per il Nuovo Anno.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 16-12-2016

Messaggio n. 5100

OGGETTO: Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito. Assegno straordinario, durata massima fino a sette anni per il biennio 2016-2017.

Il decreto interministeriale n. 97220 del 23 settembre 2016, pubblicato nella GU n. 266 del 14/11/2016, ha modificato il Regolamento del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario nella parte relativa alla durata massima dell'assegno straordinario.

Come è noto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b*, del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, il personale dipendente delle aziende di credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, compreso quello con qualifica di dirigente, può essere ammesso a fruire dell'assegno straordinario per maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra quello anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'art. 12 del decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, convertito nella legge n. 119 del 30 giugno 2016 recante: "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione" (GU n. 153 del 2 luglio 2016) ha previsto che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, **la durata massima dell'assegno straordinario aumenti da cinque a sette anni.**

Pertanto, ai sensi del citato decreto del 23 settembre 2016, per le nuove decorrenze di

assegno straordinario comprese nel biennio indicato in oggetto (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2017 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2017), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (7 anni).

Per l'aggiornamento delle procedure di liquidazione si fa riserva di successive comunicazioni.

Il Direttore Generale f.f.
Vincenzo Damato